

Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza

(Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup)

Modifica del ... Avamprogetto

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I

L'ordinanza del 25 maggio 2011¹ sulla dipendenza da stupefacenti è modificata come segue:

Preambolo

visti gli articoli 3*e* capoversi 2 e 3, 18*e* capoverso 3, 29 capoverso 4, 29*c* capoversi 1 e 2 e 30 capoversi 1 e 2 della legge del 3 ottobre 1951² sugli stupefacenti (LStup),

Art. 2 lett. g

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

g. persona gravemente dipendente da eroina: una persona che soddisfa la definizione diagnostica secondo la Classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-11 nella versione 05/2021 pubblicata nel maggio 20213;

Art. 13 Somministrazione, consegna e assunzione di diacetilmorfina

¹ La diacetilmorfina deve essere somministrata e assunta nell'ambito della terapia, in linea di massima all'interno di un'istituzione titolare di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1 e sotto il controllo a vista di un membro del team di cura.

RS

- RS **812.121.6**
- ² RS **812.121**
- Il testo della classificazione è disponibile gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione programmi nazionali di prevenzione, 3003 Berna e può essere consultata all'indirizzo Internet ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (who.int).

- ² Il medico competente o una persona da esso incaricata può somministrare e consegnare la diacetilmorfina anche a casa o presso un'istituzione esterna appropriata secondo l'articolo 14a.
- ³ A un paziente possono essere consegnate dal medico competente o da una persona da esso incaricata fino a sette dosi giornaliere, se sono adempite le seguenti condizioni:
 - a. il paziente ha seguito una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina ininterrottamente per almeno sei mesi;
 - b. la salute e la situazione sociale del paziente sono sufficientemente stabilizzate;
 - c. il pericolo di abuso è valutato come molto esiguo.
- ⁴ Su richiesta motivata del medico competente, l'UFSP può ridurre il periodo stabilito di cui al capoverso 3 lettera a se per il paziente è difficile recarsi regolarmente presso l'istituzione che dispone dell'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1, segnatamente in caso di comorbilità o di attività professionale.
- ⁵ In casi eccezionali, su richiesta motivata del medico competente, l'UFSP può autorizzare la consegna a un paziente di dosi giornaliere fino a un mese se sono adempite le condizioni secondo il capoverso 3 lettere a e c, se egli deve viaggiare per un determinato periodo per motivi personali o professionali e se il suo stato è particolarmente ben stabilizzato.
- ⁶ In caso di consegna o dispensazione di cui ai capoversi 3–5, il medico competente o la persona da esso incaricata prende contatto almeno due volte alla settimana con il paziente per verificare se quest'ultimo assume le dosi conformemente alla prescrizione. In caso di dubbio rinuncia alle possibilità di cui ai capoversi 3–5.

Art. 14 cpv. 1

- ¹ Le istituzioni per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina (istituzioni di cura) sono istituzioni che possono dispensare e consegnare cure basate sulla prescrizione di questo stupefacente, e che:
 - a. dispongono dell'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1;
 - b. garantiscono una cura e un'assistenza interdisciplinari;
 - riuniscono le competenze specifiche del personale medico e di altri specialisti;
 - d. dispongono di sufficiente personale di cura e di assistenza;
 - e. dispongono di locali dotati dell'infrastruttura appropriata; e
 - f. sono in grado di garantire la sicurezza e la qualità nell'impiego della diacetilmorfina.

Art. 14a Istituzione esterna appropriata

¹ L'istituzione di cura può delegare la dispensazione e la consegna di diacetilmorfina a un'istituzione esterna appropriata se quest'ultima:

- a. ha ricevuto informazioni e istruzioni adeguate da parte dell'istituzione di cura:
- b. dispone di personale sufficientemente formato;
- c. dispone di locali e infrastrutture adeguati.
- ² In caso di consegna o dispensazione presso un'istituzione esterna appropriata incaricata, l'istituzione di cura presenta il prima possibile un annuncio all'UFSP.
- ³ Nell'autorizzazione rilasciata all'istituzione di cura, l'UFSP prevede oneri e condizioni adattati, segnatamente se:
 - a. le condizioni di cui al capoverso 1 non sono interamente adempite;
 - b. il buon accompagnamento terapeutico del paziente non è garantito.
- ⁴ L'UFSP rifiuta la delega, segnatamente se:
 - a. le condizioni di cui al capoverso 1 non sono adempite;
 - b. il buon accompagnamento terapeutico del paziente non può essere garantito.

Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva e 4

- ¹ Il personale di cura di un'istituzione di cura deve comprendere almeno:
- ⁴ Abrogato

Art. 16 cpv. 1–3

- ¹ Ogni istituzione di cura deve disporre di un'autorizzazione dell'UFSP.
- ² L'UFSP rilascia l'autorizzazione se:
 - à stata rilasciata l'autorizzazione cantonale di cui all'articolo 3e capoverso 1 LStup;
 - sono adempite le condizioni per prescrivere una cura a base di diacetilmorfina nonché i requisiti riguardanti il personale di cura e l'istituzione stabiliti dalla presente ordinanza.
- ³ Abrogato

Art. 18 cpv. 1

¹ L'UFSP rilascia ai medici autorizzati a prescrivere stupefacenti destinati alla cura di tossicomani un'autorizzazione per l'acquisizione, la somministrazione e la dispensazione di diacetilmorfina nell'ambito di una cura basata sulla prescrizione di questo stupefacente (autorizzazione del medico) se dispongono di sufficiente esperienza nel settore delle dipendenze.

Art. 21 cpv. 1 lett. d, 3 e 4

¹ L'UFSP rilascia a un paziente un'autorizzazione per seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina (autorizzazione del paziente) se:

 d. la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina è prescritta presso un'istituzione che dispone dell'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1.

³ In caso di autorizzazione di una consegna secondo l'articolo 13 capoverso 5 o di annuncio di delega a un'istituzione esterna appropriata secondo l'articolo 14*a* capoverso 2, l'UFSP può modificare l'autorizzazione rilasciata al paziente e prevedere oneri e condizioni adattati.

⁴ L'autorizzazione è valida al massimo cinque anni. Può essere rinnovata su richiesta se i presupposti per il rilascio sono adempiti.

Art. 24 Informazione

L'UFSP pubblica ogni due anni un rapporto sull'esecuzione, lo svolgimento e l'evoluzione delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.

Art. 41 frase introduttiva

I collaboratori dell'UFSP, delle autorità cantonali e delle istituzioni, i quali nell'ambito dell'articolo 18e LStup sono competenti per verificare le condizioni e l'andamento delle cure di persone dipendenti da stupefacenti, trattano i seguenti dati personali:

П

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2023.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr